

Savonese in zona rossa sino all'11 aprile: tutte le informazioni

[Invia con la newsletter](#) ^[1] [Notizie](#) ^[2]



Dalle 00.00 di venerdì 2 aprile, alle 24.00 di domenica 11 aprile le province di Savona e Imperia sono in zona rossa. La decisione è stata assunta alla luce degli ultimi dati comunicati da Alisa sull'andamento della pandemia e d'intesa con i Sindaci e Anci Liguria.

LE REGOLE IN VIGORE

- Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00.

VIETATI

Tutti gli spostamenti tranne che per comprovate esigenze lavorative, necessità, motivi di salute.

Gli spostamenti verso le seconde case fino all'11 aprile.

CHIUSI

Bar e ristoranti: consentiti l'asporto fino alle ore 22.00 e le consegne a domicilio senza restrizioni.

Negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità.

Per maggiori dettagli consultare l'Ordinanza della Regione Liguria n. 14 del 01/04/2021 in allegato.

ULTERIORI RESTRIZIONI SUL TERRITORIO DI ALBISOLA SUPERIORE

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio provinciale, e in aggiunta all'ultima Ordinanza della Regione Liguria n° 14, che ha istituito la zona rossa di massima gravità fino a domenica 11 aprile, è stata firmata ed emanata nuova ordinanza del Sindaco di Albisola Superiore, la quale, in aggiunta alle misure già vigenti, DALLE 00.01 DI SABATO 3 FINO A MARTEDI' 6 APRILE ALLE 23.59 prevede:

- la chiusura della passeggiata a mare, divieto di accesso ai moli e alle spiagge (ad eccezione dei soggetti autorizzati, proprietari e gestori di stabilimenti balneari e loro personale);
- l'interdizione dei sentieri;
- la chiusura di tutti i parchi cittadini;
- la chiusura del centro di raccolta comunale;
- la sospensione del mercato settimanale nella giornata di mercoledì 7 aprile.

Inoltre, la presente ordinanza dispone quanto già previsto:

- l'obbligo di indossare la mascherina (dispositivi di protezione delle vie respiratorie come citato dal DPCM del 2 Marzo 2021) anche negli spazi all'aperto eccetto quando sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, oltre che in tutti i luoghi pubblici o privati al chiuso; le disposizioni non si applicano alle persone che stanno svolgendo attività sportiva, ai

minori di 6 anni d'età e ai soggetti con patologie e che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica;

- l'obbligo ai titolari e gestori delle attività commerciali o dei luoghi aperti al pubblico di:

inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale un avviso con l'obbligo dell'uso delle mascherine e, ove ci sia la disponibilità, è consigliato l'utilizzo dei guanti;

esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano aperte in zona rossa le attività rientranti nelle categorie espressamente previste nell'ALLEGATO 23 del DPCM vigente (https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg= [3]...)

PRECISAZIONE IN MERITO ALL'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA:

- L'attività sportiva dilettantistica è svolta all'interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

MENTRE

- l'attività motoria ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. jogging, bicicletta, partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

E' possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all'aperto ed in forma individuale. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.

Nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

L'Ordinanza sindacale sarà efficace sino alle ore 23.59 del 6 APRILE 2021 salvo possibilità di proroga.

Allegati	Dimensione
Ordinanza Regione Liguria n.14 del 01.04.2021 [4]	4.37 MB
Ordinanza sindacale n. 423 del 02/04/2021 [5]	109.59 KB

[Invia con la newsletter Notizie](#)

URL di origine (Salvata il 16/08/2022 - 02:18): <https://comune.albisola-superiore.sv.it/savonese-zona-rossa-sino-all11-aprile-tutte-le-informazioni-0>

Links:

[1] <https://comune.albisola-superiore.sv.it/category/newsletter-attivita%20amministrativa-e-incontri-pubblici/invia-con-la-newsletter>

[2] <https://comune.albisola-superiore.sv.it/news>

[3] https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=

[4] https://comune.albisola-superiore.sv.it/sites/default/files/Ordinanza%20Regione%20Liguria%20n.14%20del%2001.04.2021_0.pdf

[5] https://comune.albisola-superiore.sv.it/sites/default/files/ORSIN%20PASQUA%202021%20RESTRIZIONI_0.pdf